

## **ORDINANZA N. 2/2014**

### **IL DIRIGENTE DELL'ENAC**

#### **COMPETENTE PER LA DIREZIONE AEROPORTUALE DI BERGAMO-BRESCIA**

- VISTI** gli articoli 687, 718, 1174, 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, modificato D.L.vo 151 del 15 marzo 2006;
- VISTO** il Codice della Strada, approvato con D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 300/2008 del 11 marzo 2008 che "istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile";
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 185/2010 del 4 marzo 2010 che "istituisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile";
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 104/2013 del 4 febbraio 2013 recante modifica del Regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo (screening) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1116/2013 del 6 novembre 2013 recante modifica del Regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza del settore dell'aviazione;
- VISTA** la Decisione della Commissione (CE 774/2010) del 13/04/2010 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'art.18 lett. a) del Regolamento (CE) nr. 300/2008;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC n. 11/DG del 19/03/2012 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile edizione 1 del 24.02.2012;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC n. 22/DG del 25/05/2012 con la quale si dispone che la Scheda nr. 7 del Programma di Sicurezza ed. gennaio 2002 resti in vigore fino all'aggiornamento del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti;

**ORDINANZA N 2/2014 del 24.01.2014**

<b>VISTA</b>	la Circolare Enac SEC – 05 del 20/12/2012, Serie Security,” Contenuti e Procedure di Formazione per la Security”;
<b>CONSIDERATA</b>	l'esigenza di aggiornare l' Ordinanza N. 1/2011 del 26 gennaio 2011 con le modifiche introdotte nell'ordinamento nazionale con l'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 185/2010 e s.m.i. e del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile edizione 1 del 24.02.2012;
<b>SENTITI</b>	gli Enti di Stato interessati;
<b>PRESO ATTO</b>	delle opportune intese avvenute con la Società di Gestione VALERIO CATULLO S.p.A. – Società di Gestore dell'Aeroporto,

## ORDINA

### Art. 1

#### DEFINIZIONI

**Area di manovra** – Parte dell'aeroporto adibita al decollo, all'atterraggio ed al movimento a terra degli aeromobili, con esclusione dei piazzali di sosta.

**Area di movimento** – Parte dell'aeroporto destinata al movimento a terra degli aeromobili, comprendente l'area di manovra ed i piazzali di sosta ed il sottobordo.

**Area Sterile (security restricted area)** - Parte di air side dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedere alla stessa.

**Area critica** - Parte di un aeroporto coincidente o posta all'interno dell'area sterile, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza od in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza.

**Autoveicoli di servizio, autoveicoli per uso speciale e mezzi privi di targa** - veicoli e mezzi operativi, anche trainati, in disponibilità agli Enti o Società che esplicano sull'aeroporto, in modo continuato, attività connesse con l'esercizio del trasporto aereo e che possono circolare nelle aree interne aeroportuali, anche in deroga alle norme del nuovo Codice della Strada.

**Carta di imbarco o documento equivalente** – per carta di imbarco valido si deve intendere il documento di imbarco emesso per un volo in partenza per quell'aeroporto nelle ore seguenti all'accesso all'area sterile.

Per documento equivalente di una carta di imbarco, si deve intendere il documento di imbarco rilasciato a mezzo di SMS o MMS da un vettore autorizzato ad implementare tale modalità di accettazione passeggeri.

**Motivo Legittimo riferito a persone** – Per “motivo legittimo” riferito a persone deve intendersi viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione, visite guidate.

**ORDINANZA N 2/2014 del 24.01.2014**

**Motivo Legittimo riferito a veicoli** – Per “motivo legittimo” riferito a veicoli deve intendersi il trasporto di persone, articoli, oggetti, per viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione.

**Spazi doganali** - le aree ed i locali sui quali la Dogana esercita la vigilanza ed il controllo per mezzo dei suoi organi diretti o della Guardia di Finanza.

**Tesserino di ingresso in aeroporto** – per “Tesserino di ingresso in aeroporto” si deve intendere un tesserino in corso di validità che permetta l'accesso all'area specifica e che risponda ai requisiti prescritti al punto 1.2.3 e 1.2.5 del Regolamento (UE) 185/2010.

**Tesserino di approvazione di membro di equipaggio** – per “Tesserino di approvazione di membro di equipaggio” (Crew Member Certificate) si deve intendere un tesserino rilasciato dall'ENAC e redatto in conformità a quanto riportato al punto 1.2.4 del Regolamento (UE) 185/2010.

Qualora il “Crew Member Certificate” non riporti la fotografia del titolare, l'accesso è consentito previa presentazione di un passaporto/documento d'identità valido.

## Art . 2

### ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE

#### MOTIVO LEGITTIMO

L'accesso delle persone all'area sterile, coincidente con l'area critica, è severamente vietato a chiunque non abbia un “motivo legittimo” per accedere sia esso viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione.

L'accesso è consentito a:

- 1) passeggeri in arrivo, partenza e/o transito, munito di titolo di viaggio;
- 2) piloti e /o membro di equipaggio di aeromobile in arrivo, partenza e/o transito, o impegnato per altre ragioni di servizio, munito di regolare licenza/attestato/certificato di membro di equipaggio in corso di validità;
- 3) dipendenti dell'ENAC, muniti di tesserino di ingresso in aeroporto valido (carta multiservizi), rilasciato dell'Ente, riportante la dicitura “Funzioni Ispettive”;
- 4) dipendenti e/o rappresentanti della Società di gestione, Handler, altri Enti pubblici o privati, Agenti Regolamentati, Fornitori Regolamentati di Forniture di Bordo, Fornitori Conosciuti di forniture per l'aeroporto, Società o imprese operanti in aeroporto esercenti servizi connessi con il trasporto aereo e/o costruzioni e manutenzioni aeroportuali in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido con fotografia o tesserino di ingresso in aeroporto provvisorio VISITOR, di cui all'art. 3 della presente Ordinanza, nell'esercizio dei propri compiti, per il periodo necessario a svolgere gli stessi;
- 5) Funzionario del Corpo Diplomatico - Consolare del Ministero degli Affari Esteri, munito del passaporto diplomatico e di tesserino di ingresso in aeroporto in corso di validità (banda arancione);
- 6) personale appartenente alle missioni diplomatiche, alle Organizzazioni Internazionali ed alle missioni speciali in Italia, munito di passaporto diplomatico in corso di validità o di carta d'identità Diplomatico – Consolare (modello blu o celeste) rilasciata dal

Ministero degli Affari Esteri, e di tesserino di ingresso in aeroporto in corso di validità (banda arancione);

- 7) giornalista e fotoreporter, su presentazione del lasciapassare rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal tesserino di ingresso in aeroporto valido (Visitatore);
- 8) personale direttamente coinvolto in stati di emergenza, incidente o atti illeciti contro il trasporto aereo;
- 9) personale delle Forze di Polizia che non presta servizio in aeroporto ma che, per compiti di Istituto, deve accedere all'interno delle aree, che esibisce la tesserino di ingresso in aeroporto valido all'atto dei controlli di sicurezza, dopo aver segnalato il passaggio all'Ufficio di Polizia di Frontiera;
- 10) visite guidate dell'aeroporto scortate da persone in possesso di tesserino aeroportuale permanente, comprese nell'elenco del personale autorizzato ad effettuare la scorta.

I possessori di tesserino di ingresso in aeroporto valido sono tenuti ad esporlo visibilmente e ad esibire, su richiesta del personale preposto al controllo, sorveglianza e pattugliamento, un proprio documento di riconoscimento.

Tutti coloro che sono autorizzati ad entrare nell'area sterile devono esibire, su richiesta del personale addetto ai controlli, i propri documenti di riconoscimento ed il titolo che dà diritto all'accesso, nonché l'elenco degli eventuali articoli proibiti, come previsto da specifica procedura allegata alla presente Ordinanza (**Allegato 3A**)

La tipologia degli articoli consentiti viene evidenziata sul tesserino di ingresso in aeroporto con la dizione CAT, in conformità all'**Allegato N. 3C**.

La mancata consegna della lista degli articoli proibiti determinerà l'inibizione ad introdurre gli stessi articoli in area sterile.

Il rilascio dei tesserini di ingresso in aeroporto validi che consentono l'accesso alle aree sterili è subordinato alla partecipazione ad un corso di formazione in materia di sicurezza ai sensi del Cap. 11 del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (Ed 1 del 24/02/2012) e della Circolare Enac Serie SEC 05.

Nell'ambito dell'area critica, **dichiarata coincidente con l'area sterile**, vengono individuate alcune zone particolarmente sensibili:

- 1) Area smistamento bagagli (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 3** – Vedi Tabella riportata a pagina n.8);
- 2) Area partenze e interno altri edifici, situati oltre le postazioni di controllo (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 2** – Vedi Tabella riportata a pagina n.8);
- 3) Area dell'aerostazione merci (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 4** – Vedi Tabella riportata a pagina n.8);
- 4) Area del piazzale aeromobili (aeromobili e loro adiacenze) dove hanno luogo le operazioni di assistenza agli stessi (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 5** – Vedi Tabella riportata a pagina n.8);

- 5) Area del piazzale aeromobili (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 6** – Vedi Tabella riportata a pagina n.8);
- 6) Area di manovra (**Area di accesso** contraddistinta **numero 7** - Vedi Tabella riportata a pagina n.8).

Le aree sensibili di cui ai punti 1, 2, 3, saranno delimitate da apposita segnaletica di confine verticale e orizzontale e saranno dotate di cartellonistica che evidenzia, per chi vi opera, l'obbligo di esporre l'apposito badge.

Ciascun operatore potrà essere autorizzato ad operare su più aree critiche; è facoltà dell'Enac negare l'accesso ad una o più aree.

I moduli per le relative richieste saranno pubblicati sul sito web della Società di gestione e saranno a disposizione presso l'Ufficio Permessi del Gestore Aeroportuale.

### Art. 3

#### CONTROLLO DEI PRECEDENTI PERSONALI – BACKGROUND CHECK

Il controllo dei precedenti personali, ai fini del rilascio di un tesserino di ingresso in aeroporto deve essere richiesto dal Gestore Aeroportuale al locale Ufficio di Polizia di Stato.

Il controllo dei precedenti personali potrà essere omesso qualora il soggetto interessato al rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto sia già titolare di un tesserino di ingresso in aeroporto in corso di validità, rilasciato da altro aeroporto nazionale. In tal caso la scadenza del nuovo tesserino non potrà eccedere la data di scadenza del precedente.

In ogni caso il controllo dei precedenti personali deve essere ripetuto al rinnovo dei tesserini.

Ai fini del controllo dei precedenti personali (background check) le condizioni che ne determinano l'esito negativo, a titolo indicativo, sono riportate nell'ALLEGATO 1 del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, in allegato alla presente Ordinanza (**Allegato 5**).

### Art. 4

#### TIPOLOGIA DEI TESSERINI DI INGRESSO IN AEROPORTO

I tesserini sono rilasciati dall'ENAC ed emessi tramite il Gestore Aeroportuale previo accertamento dei requisiti e verifica di assenza di impedimenti in capo al soggetto destinato a svolgere la sua attività in aree particolarmente vigilate ai fini della sicurezza aeroportuale.

Sono previsti due tipologie di tesserini di ingresso in aeroporto:

- **Tesserino di ingresso in aeroporto**, rilasciato al personale che opera stabilmente, compresi gli Enti di Stato, con validità massima quinquennale;
- **Tesserino di accesso con scorta**, rilasciato eccezionalmente ad una persona che può essere dispensata dai requisiti previsti per coloro i quali operano stabilmente e dagli obblighi sui controlli dei precedenti personali a condizione che venga scortata ogni volta che si trovi nelle aree sterili.

I tesserini di ingresso in aeroporto si distinguono in relazione ai colori ed ai numeri.

Essi consentono l'accesso esclusivamente alle aree dell'aeroporto nelle quali il titolare espleta la propria attività lavorativa.

Ogni area è individuata da un colore, come di seguito specificato:

Colore	Area di accesso
Rosso	Tutte le aree
Verde	Lato volo esterno e accessi interni
Azzurro	Lato volo interno
Bianco	Accesso con scorta
Giallo	Aree non sterili
Arancione	Diplomatici

I tesserini di ingresso in aeroporto, utilizzati per l'accesso alle aree critiche delle aree sterili, sono inoltre contrassegnati dall'uso di uno o più numeri, che permettono di individuare l'area o le aree alle quali il titolare ha diritto ad accedere, come segue:

Numero	Area di accesso
1	Tutte le aree
2	Area interna o aree interne delle parti critiche (sale partenze, moli ed interno altri edifici) con l'eccezione delle aree di cui al successivo numero 3
3	Aree trattamento bagagli
4	Aree merci
5	Aeromobili e loro adiacenze
6	Piazzali
7	Area di manovra

## VALIDITÀ E RINNOVO DEI TESSERINI DI INGRESSO IN AEROPORTO

Il tesserino di ingresso in aeroporto, rilasciato dalla Direzione Aeroportuale di Bergamo, ha validità solo per l'aeroporto di Brescia Montichiari e viene rilasciato per un periodo non superiore a 5 anni.

Il tesserino di ingresso in aeroporto è rilasciato o rinnovato, dopo il controllo dei precedenti personali e dopo aver superato con successo la formazione, secondo quanto previsto nel Capitolo 11 del Programma Nazionale per la Sicurezza per l'Aviazione Civile e della Circolare Enac Serie SEC 05.

Il rilascio di un tesserino di ingresso in aeroporto ad un soggetto già titolare di un altro tesserino di ingresso in corso di validità, emesso in un altro aeroporto non necessita di:

- controllo dei precedenti personali;
- corso di sensibilizzazione di security.

Necessita a cura del Gestore aeroportuale di:

- Informativa sulle modalità di accesso e sulle caratteristiche infrastrutturali dell'aeroporto rilevanti ai fini della sicurezza.

L'ENAC potrà revocare o sospendere i tesserini di ingresso in aeroporto dandone comunicazione alla società di Gestione, qualora si verificano cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il rilascio.

Del suddetto provvedimento l'ENAC darà comunicazione alle Autorità competenti ed agli Enti interessati, nonché ai soggetti destinatari del provvedimento.

I titolari dei tesserini suddetti dovranno, inoltre, restituire il documento all'Ente o Società da cui dipendono, che provvederà alla riconsegna al Gestore o, nel caso degli Enti di Stato, alla Direzione Aeroportuale, nei seguenti casi:

- su richiesta dell'ENAC, oppure
- in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, oppure
- in seguito al cambiamento del datore di lavoro, oppure
- in seguito alla modifica delle aree di accesso autorizzate, oppure
- in seguito alla scadenza del contratto di lavoro, oppure
- in seguito al ritiro del tesserino.

**In caso di mancata restituzione dei tesserini di ingresso in aeroporto validi, la società di gestione VALERIO CATULLO S.p.A. provvederà ad inoltrare al titolare del tesserino una lettera di sollecito per la restituzione.**

In caso di interruzione temporanea del rapporto di lavoro e su espressa richiesta delle Società o degli Enti di Stato, è consentito che vengano riemessi i tesserini di ingresso in aeroporto, lasciando immutata la scadenza originaria e la numerazione.

#### **ADEMPIMENTI IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO**

Il titolare del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di smarrimento o furto deve:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza;
- informare immediatamente il datore di lavoro;
- informare immediatamente il Gestore Aeroportuale presentando copia della denuncia.

Il Gestore Aeroportuale, ricevuta l'informativa del furto o smarrimento del tesserino di ingresso in aeroporto, deve immediatamente:

- disabilitare il tesserino e/o;
- inserire gli estremi del tesserino nella lista in suo possesso ai fini della notifica presso i varchi aeroportuali di accesso.

#### **VISITATORE (Tesserino di accesso con scorta)**

E' un tesserino con validità giornaliera (24 ore).

E' rilasciato dall'Ufficio Permessi della Società di Gestione o dal Capo Scalo di Servizio, durante la chiusura di quest'ultimo, a persone, visitatori, Enti e società che operano in ambito aeroportuale, purché accompagnati da personale del Gestore Aeroportuale o da personale aeroportuale dell'Ente/Società richiedente il tesserino, il cui nominativo è compreso nell'elenco del personale addetto alla scorta, in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido con fotografia ai sensi della presente Ordinanza.

Il personale aeroportuale autorizzato ad effettuare il servizio di scorta nelle aree sterili (incluso nell'elenco trasmesso al Gestore dai singoli operatori aeroportuali, in possesso di un tesserino aeroportuale rilasciato da almeno sei mesi), è tenuto ad avere la persona scortata

sotto diretto controllo visivo ed a garantire, con ragionevole certezza, che la persona scortata non commetta violazioni alla sicurezza.

Il titolare del tesserino VISITATORE consegnerà il proprio documento di identità al Gestore al momento della richiesta del permesso.

Tale documento sarà restituito alla riconsegna del tesserino VISITATORE.

Il tesserino VISITATORE deve essere riconsegnato all'ufficio emittente al termine dell'attività e comunque entro le ventiquattro ore dal rilascio.

**Le circostanze che oggettivamente giustificano l'indifferibile necessità di accesso, sono previste e disciplinate dalla procedura allegata alla presente Ordinanza (Allegato N. 4).**

Il titolare del tesserino di ingresso in aeroporto "VISITATORE" può accedere all'area sterile con articoli proibiti di cui **all'Allegato N. 3C** della presente Ordinanza, solo se accompagnato da persone in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido con autorizzazione ad introdurre articoli proibiti richiesti.

## Art. 5

### TIPOLOGIA DEI LASCIAPASSARE

Solo gli automezzi in possesso di lasciapassare sono abilitati a circolare all'interno delle aree sterili (airside).

I lasciapassare si dividono in **permanenti e giornalieri**.

I lasciapassare **permanenti**, previa richiesta pervenuta al Gestore, sono rilasciati dall'E.N.A.C. (Direzione Aeroportuale), tramite il Gestore Aeroportuale VALERIO CATULLO S.p.A.

Sono rilasciati soltanto ad Enti o Società che operano in ambito aeroportuale, in possesso di Certificazione Enac oppure, sempre sotto la responsabilità dei medesimi, ad Enti o Società che esplicano attività complementari in nome e per loro conto e devono riportare le aree nelle quali il mezzo è autorizzato a circolare.

**I lasciapassare permanenti hanno una validità massima di 5 anni e riportano i colori a seconda dell'area dove sono autorizzati ad operare.**

**I lasciapassare giornalieri devono essere rilasciati, dal Gestore, per il periodo necessario all'espletamento delle funzioni per le quali vengono richiesti**

**Hanno una validità massima di 24 ore e non possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva, salvo specifiche deroghe autorizzate dall'ENAC.**

**Possono essere rilasciati solo se i conducenti del mezzo sono in possesso di tessera aeroportuale in corso di validità.**

In caso di rilascio di lasciapassare giornalieri e con scorta ai veicoli che non dispongano di un'assicurazione conforme alle previsioni dell'art. 7 della presente Ordinanza, i predetti veicoli potranno accedere solo se costantemente scortati da Operatori aeroportuali autorizzati alla scorta.

**I lasciapassare devono essere esposti in maniera visibile sul parabrezza dell'automezzo.**

Sono autorizzati all'accesso - a prescindere dal possesso del lasciapassare - i mezzi di emergenza e di soccorso, se utilizzati in situazioni di emergenza



## Art. 6

### REVOCA E RESTITUZIONE DEI LASCIAPASSARE

L'ENAC potrà revocare o sospendere i lasciapassare di cui al precedente art. 4 dandone comunicazione alla Società di Gestione, qualora si verificano cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il possesso.

Del suddetto provvedimento l'ENAC darà comunicazione alle Autorità competenti ed alla Società di Gestione VALERIO CATULLO S.p.A., nonché ai soggetti destinatari del provvedimento.

Gli Enti o Società titolari dei lasciapassare suddetti dovranno, inoltre, restituire il documento alla Società di Gestione o, nel caso degli Enti di Stato, alla Direzione Aeroportuale, alla scadenza e/o quando perdano, per qualsiasi motivo, il titolo che ne ha legittimato il rilascio.

Le società di appartenenza dei titolari dei lasciapassare permanenti – alla scadenza del contratto, in caso di risoluzione dello stesso o quando il veicolo non ha più la necessità di accedere all'area sterile- hanno l'obbligo di ritirare i lasciapassare e consegnarli alla VALERIO CATULLO S.p.A., che provvederà alla loro distruzione.

In caso di interruzione temporanea del rapporto di lavoro e su espressa richiesta delle Società è consentito che vengano riemessi i lasciapassare permanenti, lasciando immutata la scadenza originaria e la numerazione.

Gli Enti di Stato di appartenenza dei titolari dei lasciapassare permanenti, in caso di cessato utilizzo o trasferimento - hanno l'obbligo di ritirare i lasciapassare e consegnarli all'ENAC - Direzione di Aeroporto -, che provvederà alla loro distruzione.

### ADEMPIMENTI IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO

Il Responsabile dell'Ente/Ditta/Società titolare del lasciapassare per veicoli, in caso di smarrimento o furto deve:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza;
- informare immediatamente il Gestore Aeroportuale presentando copia della denuncia

Il Gestore Aeroportuale, ricevuta l'informativa del furto o smarrimento del lasciapassare per veicoli, immediatamente deve:

- disabilitare il lasciapassare se in formato elettronico;
- inserire gli estremi del lasciapassare nella lista in suo possesso ai fini della notifica presso i varchi aeroportuali di accesso.

## Art. 7

### ASSICURAZIONI

Con esclusione degli automezzi di servizio dell'ENAC e degli Enti di Stato, ciascun veicolo autorizzato a circolare sulle aree di movimento dovrà essere assicurato per la responsabilità civile conformemente a quanto disposto dalla Legge 24.12.99 n° 990 e successive modifiche.

Il Gestore, gli Handlers, i Fornitori Regolamentati di Forniture di Bordo, i Fornitori Conosciuti di Forniture per l'aeroporto, le imprese di sicurezza e le compagnie di navigazione aerea potranno essere esentati dall'assicurare singolarmente i propri mezzi di servizio destinati a non uscire dall'aeroporto, qualora dimostrino di aver coperto con altra assicurazione,

globale, gli eventuali danni causati dai suddetti veicoli, sia durante l'effettuazione del servizio cui gli stessi sono destinati, che in tutti gli altri casi.

I mezzi diversi da quelli indicati nel comma precedente, per avere l'autorizzazione ad accedere alle zone interne, dovranno essere assicurati con i seguenti massimali:

- A) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t che intendono operare sull'area di movimento: **10 milioni di euro;**
- B) autovetture che operano in area di movimento : **5 milioni di euro;**
- C) in ogni altra zona sarà valida la normale assicurazione per responsabilità civile.

Gli handlers sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa che rispetti i massimali specificamente indicati dall'Enac.

## Art. 8

### PATENTI E ABILITAZIONI

I conducenti dei veicoli di servizio che operano nelle aree di movimento , compreso il personale degli Enti di Stato, dovranno essere muniti, oltre che della patente di guida valida per la categoria alla quale il veicolo appartiene, anche della patente di scalo (Airside Driving Certificate) che è rilasciata dal Gestore VALERIO CATULLO S.p.A. a seguito di specifico esame, che farà seguito allo svolgimento di un corso teorico e di addestramento svolto secondo modalità approvate da ENAC.

L'Airside Driving Certificate rilasciato è di due tipi:

- **TIPO A (APRON)**, che abilita alla guida degli automezzi solo sul piazzale di sosta aeromobili;
- **TIPO R (RUNWAY)**, che abilita alla guida degli automezzi anche nell'area di manovra.

La circolazione e la sosta dei veicoli, autorizzati ad accedere al piazzale aeromobili, deve essere limitata ad effettive esigenze di servizio per le sole aree previste e per il tempo strettamente necessario alla prestazione.

Il percorso da utilizzare sul piazzale aeromobili è individuato sulla via perimetrale da apposita segnaletica orizzontale. Tutti i mezzi, percorsa la strada perimetrale devono, una volta giunti sul punto d'ingresso relativo alla piazzola da servire, portarsi nell'area interessata, effettuando il percorso più rettilineo possibile.

**Per motivi operativi, sono esentati da tali percorsi l'automezzo follow - me ed i mezzi aeroportuali interni quali scale semoventi ed altri mezzi speciali aventi altezza superiore a mt. 3,90.**

**La validità della patente aeroportuale è direttamente collegata alla validità della tessera aeroportuale ed in ogni caso non può superare i 5 anni.**

**Il rinnovo è subordinato alla frequenza e al superamento di un corso di refreshment.**

## Art. 9

### SOSTA

E' fatto assoluto divieto di lasciare in sosta mezzi:

- A) sui piazzali di sosta aeromobili, al fine di evitare intralcio o impedimento al movimento degli aeromobili o degli altri veicoli;

- B) sulla strada perimetrale adiacente al piazzale principale compresa tra la piazzola n. 101 e 601;
- C) sulla strada perimetrale, compresa tra i due semafori;
- D) sulla strada perimetrale in adiacenza alla recinzione perimetrale (distanza minima 2 metri).

L'accesso all' area di manovra è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e a quelli di servizio in caso di necessità, previa autorizzazione ricevuta dalla Torre di Controllo e richiesta mediante radio ricetrasmittente, obbligatoriamente in dotazione al veicolo stesso.

I conducenti dovranno essere in possesso di abilitazione di **tipo R (RUNWAY)** e attenersi strettamente alle prescrizioni di quanto disposto nel Regolamento di Scalo in merito alla circolazione di mezzi e persone in area AIRSIDE.

#### **Art. 10**

#### **MEZZI SPECIALI**

I conducenti delle macchine operatrici, dei mezzi speciali e degli autobus non muniti di targa, dovranno essere muniti, oltre che della patente di categoria di appartenenza in corso di validità, anche di uno specifico attestato rilasciato dalla Società d'appartenenza certificante l'abilitazione alla macchina e alle operazioni aeroportuali.

La continua e piena efficienza delle macchine operatrici, dei mezzi speciali e degli autobus destinati al trasporto passeggeri, non muniti di targa, deve essere garantita dall'Ente o Società che ne ha la proprietà o l'uso, secondo le norme vigenti che ne regolano l'utilizzo.

#### **Art. 11**

#### **REGOLE GENERALI**

E' fatto obbligo ai conducenti di tutti i veicoli e mezzi di:

- 1) tenere una velocità non superiore ai 30 km/h in tutta l'area sterile aeroportuale.  
Nell'ambito delle piazzole di parcheggio aa/mm, i veicoli devono comunque procedere a passo d'uomo.  
La velocità dovrà essere ulteriormente ridotta in presenza di avverse condizioni meteo, con particolare riferimento a neve, ghiaccio, pioggia e nebbia;
- 2) non transitare posteriormente ad aeromobili aventi le luci anticollisione accese;
- 3) dare precedenza a:
  - velivoli in movimento o in procinto di muovere;
  - velivoli in manovra di push back o al traino;
  - velivoli preceduti dal follow - me;
  - autobus in servizio di collegamento e ai mezzi di soccorso con luci lampeggianti attive;
- 4) tenere una condotta di guida tale che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli non costituiscano un pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, o causa d'intralcio alla circolazione degli aa/mm e degli altri veicoli;

- 5) rispettare la segnaletica aeroportuale;
- 6) accendere sempre, in fase di marcia, i fari anabbaglianti;
- 7) non fumare nell' area di movimento, neanche all'interno dei veicoli.

Tutti gli automezzi di servizio dovranno, in ogni caso, aver applicato sulla carrozzeria un numero progressivo ovvero altra utile indicazione, approvati dalla D.A., che ne consenta in modo celere e certo l'individuazione.

L'elenco di detti automezzi dovrà essere consegnato, all'inizio di ogni anno solare, alla Polizia di Stato ed al Gestore Aeroportuale al fine di agevolare eventuali controlli.

Eventuali deroghe saranno concesse e concordate d'intesa con la Polizia di Frontiera e la Direzione Aeroportuale.

All'interno dell' area sterile, i conducenti dei veicoli a motore sono esonerati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

In deroga all'art. 173 del Codice della Strada, all'interno dell'area sterile i conducenti possono utilizzare, per esigenze di servizio, gli apparati di comunicazione portatili (ricetrasmittenti, telefoni cellulari).

All'interno dell'area sterile i conducenti degli automezzi, la cui velocità massima autorizzata non superi i 30 Km/h, e gli automezzi dotati di limitatore di velocità a 30 km/h, non eludibile dai conducenti, possono essere esentati dal conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente, ai sensi del D. Lgs. 286 del 21/11/2005, secondo l'art 16 comma a) del suddetto Decreto.

Negli spazi di servizio potranno posteggiare esclusivamente i veicoli per i quali tali spazi sono stati riservati.

Pertanto i suddetti veicoli dovranno essere ben individuabili e recare, se appartenenti a Società private, la ragione sociale della stessa, se appartenenti ad Enti di Stato, la placca che li contraddistingue e/o i colori di istituto.

## **Art. 12**

### **DOTAZIONE DEI VEICOLI**

#### ***A - PER OPERARE/TRANSITARE SUI PIAZZALI DI SOSTA AEROMOBILI –APRON-***

#### **SEGNALI DIURNI**

I veicoli, per poter circolare sulle aree di movimento, devono essere muniti di bandiera o pannello a scacchi bianchi e rossi, conformemente a quanto previsto dall'Annesso ICAO 14, Cap. 6.2.

La bandiera, che deve sporgere per 20 cm. oltre la parte superiore del veicolo, deve essere quadrata, di lato non inferiore a 90 cm. E deve essere formata da una scacchiera con quadrati delle dimensioni non inferiori a 30 cm. di lato.

Il pannello ha le stesse dimensioni della bandiera e deve essere applicato in maniera ben visibile sulla carrozzeria.

Per i veicoli di minore ingombro, è prescritta un bandiera di idonea dimensione, o un pannello applicato sulle fiancate esterne della carrozzeria, di lato non inferiore a 45 cm, formato da una scacchiera con quadrati di dimensioni non inferiori a 15 cm di lato.

Dovranno inoltre essere conformi alle seguenti prescrizioni :

**ORDINANZA N 2/2014 del 24.01.2014**

- ❖ esposizione (ben visibile) in modo permanente sul parabrezza del Lasciapassare;
- ❖ indicazione ben evidente e leggibile sulla carrozzeria della ragione sociale o della denominazione dell'Ente di appartenenza ;
- ❖ dotazione di idoneo dispositivo antifiamma interno o esterno.

## **SEGNALI NOTTURNI**

**AUTOBUS, AUTOCARRI, GENERATORI:** 4 luci fisse ai quattro angoli superiori della carrozzeria;

**AUTOVEICOLI, TRATTORI, MOTOVEICOLI;** una luce lampeggiante fissa in posizione centrale sporgente dalla parte più alta, visibile dai 360°, o due/quattro luci fisse agli angoli superiori della carrozzeria;

**SCALE PER PASSEGGERI:** una luce fissa sul punto più alto del mancorrente di sinistra;

**AUTOGRU:** una luce fissa sul punto più alto del braccio e quattro agli angoli superiori della carrozzeria;

**AUTOMEZZI SCOPERTI O CON COPERTURA DI TELA, AUTOCAMPAGNOLE:** due luci fisse in alto, ai lati del parabrezza, e due alle estremità dello spigolo posteriore superiore del cassone;

**AUTOCISTERNE E RIMORCHI CISTERNE:** un faro lampeggiante in alto, al centro della cabina di guida e del rimorchio, quattro luci fisse agli angoli superiori della carrozzeria, nonché una striscia catarifrangente, dell'altezza di almeno 10 cm. E della lunghezza dell'autocisterna e del rimorchio. Le strisce devono essere di colore arancione e poste sulle fiancate dei veicoli;

**ELEVATORI MERCI:** una luce fissa sul punto più alto delle guide ed una al centro del bordo posteriore della carrozzeria.

Le caratteristiche delle luci di cui sopra devono essere le seguenti:

- 1) Luci di ostacolo fisse: colore rosso o giallo, intensità minima 40 candele, copertura azimutale 360°;
- 2) Luci di ostacolo lampeggianti: devono emettere una serie di lampi gialli con la frequenza di 45 lampi al minuto ed avere una intensità luminosa di 200 candele con copertura azimutale 360°;
- 3) essere provvisti di segnali diurni e notturni di cui al presente articolo della presente ordinanza.

## **B - PER OPERARE/TRANSITARE IN AREA DI MANOVRA**

I veicoli per poter circolare in area di manovra oltre alle dotazioni sopra riportate devono essere dotati di:

- 1) Apparato radio ricetrasmittente funzionante e sintonizzato sulla frequenza UHF di Torre ;
- 2) Apparato radio portatile di riserva funzionante;
- 3) Luce lampeggiante gialla arancione rotante (sempre accesa) visibile sui 360°, anche durante le ore diurne.

## PARTE SECONDA

### ABILITAZIONE ALLA GUIDA NELLE AREE AEROPORTUALI DI BRESCIA MONTICHIARI

#### Art. 13

Chiunque venga autorizzato, anche occasionalmente, alla guida di veicoli nell'area di movimento dell'Aeroporto di Brescia Montichiari, deve possedere, oltre ad idonea patente di guida in corso di validità, anche un'apposita abilitazione rilasciata dal Gestore Aeroportuale. Sono esentati da tale obbligo solo coloro che, per ragioni di servizio, abbiano la necessità di condurre veicoli esclusivamente nell'area perimetrale e al di fuori dell'area di movimento e relative strisce di sicurezza.

Le abilitazioni sono di due tipi:

#### • Tipo R (RUNWAY)

Consente l'accesso a tutte le aree operative, compresa l'area di manovra, alla quale si potrà accedere solo con mezzi dotati di radio ricetrasmittente.

Per l'ottenimento della suddetta abilitazione sarà necessario che gli operatori siano a conoscenza di quanto contenuto nel Manuale della Patente di Scalo, predisposto dalla Società di Gestione e approvato dall'ENAC D.A.

Vista la criticità delle zone interessate, tale abilitazione può essere rilasciata solo al personale del Gestore Aeroportuale e delle aziende che operano sotto la sua supervisione, al personale delle società operanti nel campo della manutenzione degli apparati di ausilio alla navigazione aerea e al personale degli Enti di Stato;

#### • Tipo A (APRON)

Consente l'accesso agli operatori aeroportuali e alle imprese esterne impiegate stabilmente o meno sui piazzali di sosta aeromobili.

Per l'ottenimento di tale abilitazione sarà necessario che gli operatori sostengano un esame e conoscano quanto contenuto nel Manuale della Patente di Scalo, predisposto dalla Società di Gestione ed approvato dall'ENAC.

Ai titolari della suddetta abilitazione è tassativamente vietato interessare le aree di manovra.

Il titolare dell'abilitazione prevista dall'art.13 dovrà esibirla, su richiesta degli organi competenti, ogniqualvolta si trovi alla guida di un veicolo nelle aree di movimento.

Chiunque debba essere abilitato, per la prima volta, alla conduzione di mezzi nell'area di movimento, per ottenere l'abilitazione alla guida, dovrà:

1. soddisfare quanto previsto nel programma approvato da Enac;
2. superare una prova teorica, sulla base dell'apposito programma contenuto nel Manuale per il conseguimento dell'ADC, redatto dal Gestore e approvato dall'Enac;
3. effettuare il periodo di addestramento previsto nel programma di formazione approvato dall'Enac.

#### Art. 14

### VALIDITA' E RINNOVO

La durata dell'abilitazione è pari alla validità del tesserino di ingresso in aeroporto valido e comunque non superiore a cinque anni ed è legata alla validità della patente di guida.

Il rinnovo è subordinato alla frequenza ed al superamento di un corso di refreshment.

Qualora la scadenza della tesserino di ingresso in aeroporto valido aeroportuale avvenga entro 12 mesi a partire dalla data del primo rilascio, il primo rinnovo sarà automatico.

#### Art. 15

### ADDESTRAMENTO ED ESAMI

Per l'abilitazione alla guida, il personale interessato al rilascio dovrà:

1. Presentare richiesta di ammissione al corso A.D.C. mediante apposito modulo predisposto dalla Società VALERIO CATULLO e indirizzato alla stessa. Il corso sarà tenuto da istruttori abilitati dal Gestore aeroportuale. Il richiedente sarà ammesso al primo corso utile.
2. Superare la prova teorica, consistente nella soluzione di un questionario a risposta multipla. La prova si intenderà superata se l'interessato conseguirà un punteggio non inferiore a **80/100**. Superare la prova di radiotelefonica, quest'ultima solo per l'abilitazione di tipo R.

#### Art. 16

### RILASCIO

Al superamento della prova teorica/pratica, il Gestore Valerio Catullo, previa verifica dei titoli in corso di validità, rilascerà all'interessato l'abilitazione alla guida degli autoveicoli nelle aree di movimento (**tipo A o R**).

Per esigenze operative, il Gestore, in attesa del rilascio della patente di scalo provvederà al rilascio di un attestato provvisorio, con validità massima di 10 giorni.

#### Art. 17

### LIMITAZIONI

1. Qualora non venga superato l'esame teorico/pratico, l'interessato non potrà essere ammesso ad una successiva prova se non saranno trascorsi almeno 15 gg.
2. Non saranno ammessi ad una successiva prova tutti coloro che avranno effettuato 3 prove di esame con esito negativo.

#### Art. 18

### DEROGHE

Il personale in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto giornaliero (VISITATORE) potrà condurre automezzi nell'area di movimento, purché scortato o accompagnato da

personale abilitato alla guida, in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido personale permanente, purché lo stesso sia tenuto "sotto diretto controllo visivo".

Non è richiesto il conseguimento della patente aeroportuale per il personale che accede all'area di movimento nei seguenti casi: emergenza o incidente, stati di allarme o incidenti per atti illeciti, gravi calamità naturali, assistenza a voli di Stato, militari, umanitari ed ai conducenti delle ambulanze.

#### **Art. 19**

#### **SANZIONI**

Oltre a quanto previsto dall'art. 126 bis e successivi del nuovo Codice della Strada, le violazioni alle disposizioni riguardanti la circolazione nelle air side saranno punite ai sensi del secondo comma dell'articolo 1174 del codice della navigazione come modificato dal decreto 30 dic. 99 n° 507.

La guida in stato di ebbrezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti, accertata secondo quanto previsto dall'Art 186 C.d.S., comportano la revoca della abilitazione.

La guida senza il possesso della prescritta abilitazione determina:

- L'irrogazione della sanzione all'autista e alla Società o all'Ente di appartenenza, laddove sia configurabile la responsabilità in solido;
- l'abbandono immediato del mezzo dopo il posizionamento dello stesso in zona sicura.

In caso di revoca dell'abilitazione, in seguito a sanzione, l'ENAC si riserva di valutare l'eventuale richiesta di riammissione all'esame.

#### **Art. 20**

#### **MANCATO POSSESSO**

Nell'ipotesi in cui un soggetto abbia conseguito l'abilitazione alla guida ma, all'atto di un eventuale controllo, non sia in possesso del relativo lasciapassare, sarà tenuto a presentarlo agli Organi che hanno effettuato il controllo, entro 10 giorni, trascorsi i quali sarà comminata la sanzione prevista all' art. 19 e verrà revocata l'abilitazione.



## **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 21 - IMBARCO A PIEDI**

L'imbarco a piedi verrà effettuato sotto la supervisione di personale addetto dell'handler/vettore, che provvederà alla temporanea interruzione del traffico sulla strada di servizio (con proprio personale, automezzo e transennatura mobile) per consentire l'attraversamento in sicurezza dei passeggeri.

### **Art. 22 - LIMITE DI VELOCITA'**

Nell'area sterile il limite di velocità è di 30 Km orari o inferiore.

### **Art. 23 – DIRITTO DI PRECEDENZA**

In tutta l'area sterile è fatto obbligo di osservare la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa presente.

Il diritto di precedenza è riservato nell'ordine:

- agli aeromobili, anche se trainati;
- ai pedoni;
- ai mezzi operativi.

### **Art. 24 – RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA**

Salvo per quanto diversamente disposto dalla presente Ordinanza, tutti i veicoli/mezzi ed i rispettivi conducenti circolanti nell'area sterile, sono tenuti al rispetto del Codice della strada – D. L. vo 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 25 - DIVIETO DI FUMO**

Nell'area di movimento é rigorosamente vietato fumare anche all'interno degli automezzi.

### **Art. 26 – DIVIETO DI CACCIA**

All' interno del sedime aeroportuale è vietato l'esercizio della caccia.

Particolari disposizioni di carattere temporaneo potranno essere date, d'intesa con gli organi competenti, per la cattura di selvaggina, la cui presenza costituisce pericolo per la navigazione aerea.

### **Art. 27 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI**

Le FF.O. in servizio presso l'aeroporto di Brescia montichiari, sono incaricate di fare osservare le disposizioni della presente Ordinanza e di accertarsi che le persone ed i veicoli/mezzi che entrano in area aeroportuale siano effettivamente quelli autorizzati.

#### **Art. 28 - TRASGRESSIONI**

Chiunque non osservi le disposizioni della presente Ordinanza é punito, se il fatto non costituisce più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

#### **Art. 29 – ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno **15 febbraio 2014** e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

#### **Art. 30 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**


Dal **1° marzo 2014** la società di gestione dovrà assicurare il rilascio dei tesserini aeroportuali di nuova emissione in ottemperanza alle presenti disposizioni.

Entro la data del **1° aprile 2014**, il Gestore Aeroportuale dovrà provvedere altresì al ritiro ed alla sostituzione dei tesserini di ingresso in aeroporto emessi secondo quanto disposto dalle precedenti disposizioni vigenti in materia (Ordinanza N. 1/2011 del 26 gennaio 2011).

Aeroporto di Bergamo, 24 gennaio 2014

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Monica Piccirillo



**NORME ATTUATIVE RELATIVE ALLA PARTE TERZA  
DELL'ORDINANZA  
"ABILITAZIONE ALLA GUIDA IN AREE AEROPORTUALI"**

Per condurre veicoli o mezzi speciali nelle aree di movimento dell'Aeroporto di Brescia Montichiari, é necessario essere titolari di una abilitazione alla guida rilasciata dalla Società di Gestione Valerio Catullo, a seguito di specifico corso e successivo esame. In caso di esito negativo, l'esame non potrà essere ripetuto per più di due volte. Le modalità di rilascio saranno differenziate in considerazione dei seguenti soggetti:

**1) NUOVI OPERATORI**

Chiunque debba essere abilitato, per la prima volta, alla conduzione di mezzi nell'area di movimento, dovrà essere sottoposto ad addestramento e dovrà superare un esame. L'abilitazione sarà rilasciata su richiesta avanzata dall'Ente o dalla Società per la quale il richiedente opera.

La richiesta da inviare alla Società di Gestione dovrà contenere:

- dati generali;
- copia della tesserino di ingresso in aeroporto valido aeroportuale;
- copia fotostatica della patente di guida;
- impegno sottoscritto dal titolare a comunicare l'eventuale sospensione o ritiro della patente di guida.

Per essere ammessi al corso per il conseguimento della ADC, i richiedenti devono presentare copia dell'attestato di frequenza al corso di sensibilizzazione in materia di security.

**2) ADDESTRAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ADC TIPO A**

Le attività di formazione e di addestramento sono svolte da personale titolare di abilitazione per istruttore A.D.C. e deve prevedere:

- Lay out dell' aeroporto;
- Limiti di velocità;
- Percorrenza delle strade perimetrali, con indicazione delle infrastrutture e delle uscite di sicurezza;
- il punto di raduno dei mezzi in caso di emergenza;
- Lay out dei piazzali di sosta aeromobili;
- Dotazione dei veicoli per operare/transitare sui piazzali di sosta aeromobili;
- Requisiti del conducente;
- Controlli automezzo/attrezzatura;
- Regole generali di precedenza;
- Regole di comportamento;
- Prescrizioni generali di sicurezza;
- Prescrizioni da osservare durante l'avvicinamento/ allontanamento a/da aeromobile;
- Marking di piazzale;

- La circolazione dei mezzi sui piazzali di sosta aeromobili;
- L'aeromobile e le aree pericolose (Blast area, Intake area);
- Circuito al suolo degli aeromobili;
- Avaria/malfunzionamento dei mezzi;
- Regole di guida per particolari condizioni meteo;
- Segnalazione degli inconvenienti /incidenti:
- FOD.

La conoscenza deve essere globale, con precise indicazioni di dove si possa operare, dove lo si possa fare con determinati limiti e dove non lo si debba assolutamente fare.

Il programma completo è di 4 ore.

La lezione non esime da una attenta lettura del Manuale della Patente di Scalo, che rappresenterà un utile strumento di consultazione.

### **3) ADDESTRAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ADC TIPO R**

L'addestramento viene condotto da personale in possesso di abilitazione per istruttore ADC e deve prevedere:

Programma:

Argomenti precedenti più gli argomenti che seguono:

- Aree di manovra e relative strisce di sicurezza;
- Procedure radiotelefoniche;
- Posizioni critiche – localizzazione e significato;
- Strutture abilitate alle operazioni in bassa visibilità;
- Procedure in bassa visibilità;
- Configurazione e riconoscimento della segnaletica aeroportuale:

1. Markings;
2. Signs - segnali d'obbligo e d'informazione;
3. Avl della pista e delle vie di rullaggio;
4. Procedure ILS: aree critiche e sensibili.

La conoscenza deve essere globale, con precise indicazioni su dove si possa operare, dove lo si possa fare con determinati limiti e dove non sia consentito operare.

Il programma completo è di 6 ore suddivise in 4 ore di lezioni teoriche e 2 ore di addestramento pratico.

La lezione non esime da una attenta lettura del Manuale, che rappresenta un utile strumento di consultazione.

### **4) FAMILIARIZZAZIONE**

L'attività di familiarizzazione, prevista per i soggetti titolari di un'abilitazione rilasciata da un Gestore di un altro scalo, viene svolta da personale titolare di abilitazione per istruttore A.D.C. e prevede lo svolgimento delle seguenti attività descrittive:

- Lay out dell' aeroporto;
- Limiti di velocità;

- Percorrenza delle strade perimetrali, con indicazione delle infrastrutture e delle uscite di sicurezza; il punto di raduno dei mezzi in caso di emergenza;
- Lay out dei piazzali di sosta aeromobili;
- Dotazione dei veicoli per operare/transitare sui piazzali di sosta aeromobili;
- Requisiti del conducente;
- Controlli automezzo/attrezzatura;
- Regole generali di precedenza;
- Regole di comportamento;
- Prescrizioni generali di sicurezza;
- Prescrizioni da osservare durante l'avvicinamento/ allontanamento a/da aeromobile;
- Marking di piazzale;
- Sopralluogo sull'area di movimento.

#### **5) IL MANUALE DI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ADC**

Redatto dal Gestore aeroportuale e adottato dall' ENAC.

Riporta l'ordinanza sulla circolazione aeroportuale e altre disposizioni utili, quali le mappe delle aree operative, la segnaletica aeroportuale, i comportamenti da adottare per operare in condizioni di sicurezza e quelli da adottare in particolari condizioni meteorologiche.

**PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI TESSERINI DI INGRESSO  
ALLE AREE AEROPORTUUALI**

Al fine di ottemperare a quanto disposto dal p. 1.2.5.1.2 del PNS, ai sensi del quale il tesserino di ingresso negli aeroporti nazionali deve consentire l'accesso "esclusivamente alle aree dell'aeroporto nelle quali il titolare espleta la propria attività lavorativa", ogni area dovrà essere individuata da uno dei seguenti colori:

<b>COLORE</b>	<b>AREA DI ACCESSO</b>
<b>Rosso</b>	<b>Tutte le aree</b>
<b>Verde</b>	<b>Lato volo esterno e accessi interni</b>
<b>Azzurro</b>	<b>Lato volo interno</b>
<b>Bianco</b>	<b>Accesso con scorta</b>
<b>Giallo</b>	<b>Aree non sterili</b>
<b>Arancione</b>	<b>Diplomatici</b>

Il tesserino aeroportuale utilizzato per l'accesso alle "PARTI SENSIBILI " delle aree sterili, deve ulteriormente individuare l'AREA o le AREE alle quali il titolare ha diritto ad accedere mediante l'ausilio di uno o più numeri come di seguito evidenziato:

<b>Numero</b>	<b>Area di accesso</b>
<b>1</b>	<b>Tutte le aree;</b>
<b>2</b>	<b>Area interna o aree delle parti critiche (sale partenze, moli ed interno altri edifici) con l'eccezione delle aree di cui al successivo numero 3;</b>
<b>3</b>	<b>Aree trattamento bagagli</b>
<b>4</b>	<b>Aree merci</b>
<b>5</b>	<b>Aeromobili e loro adiacenze</b>
<b>6</b>	<b>Piazzali</b>
<b>7</b>	<b>Area di manovra</b>

Ciascun operatore potrà essere autorizzato ad operare su più "aree sensibili "; è facoltà dell'ENAC negare l'accesso ad una o più aree.

Segue la riproduzione a colori del layout dei tesserini:

- 1) VISITATORE ENAC;

- 2) VISITATORE POLIZIA DI STATO;
- 3) VISITATORE VALERIO CATULLO(Generico);
- 4) Tesserini Enti di Stato e Operatori aeroportuali;
- 5) Tesserino Personale Diplomatico.

### 1) VISITATORE ENAC



### 2) VISITATORE POLIZIA DI STATO



3) VISITATORE  
CATULLO

VALERIO



**Il retro del tesserino “VISITATORE” riporta la seguente dicitura:**

Le persone scortate sono obbligate a non allontanarsi dal controllo visivo della loro scorta e ad avvertire immediatamente gli organi di Polizia (030/9656533) e la Società VALERIO CATULLO S.p.A. (030/9656530), nel caso in cui tale evenienza si verifichi. La stessa comunicazione dovrà essere effettuata in caso di furto o smarrimento della presente autorizzazione.

L'uso della tessera “VISITATORE” deve essere conforme alla procedura in vigore relativa alla disciplina degli accessi.

Il titolare deve esporre la tessera in modo visibile.



#### 4) Tesserini Enti di Stato e Operatori Aeroportuali

 **Aeroporto di Brescia**

Valerio Canillo S.p.A.

Tess. n°  
000000000000

Scadenza  
00 . 00 . 0000

Cat: 1

Gruppo:

 Il Direttore

**AREA 1**

Ente Società .....

 **Aeroporto di Brescia**

Valerio Canillo S.p.A.

Tess. n°  
000000000000

Scadenza  
00 . 00 . 0000

Cat: 1

 Il Direttore

**AREA 2-4**

Ente Società .....

 **Aeroporto di Brescia**

Valerio Canillo S.p.A.

Tess. n°  
000000000000

Scadenza  
00 . 00 . 0000

Cat: 1

 Il Direttore

**AREA 2**

Ente Società .....

 **Aeroporto di Brescia**

Valerio Canillo S.p.A.

Tess. n°  
000000000000

Scadenza  
00 . 00 . 0000

Cat: 1

 Il Direttore

**AREA 2-4**

Ente Società .....

Carta Multiservizi in dotazione al personale ENAC .



ORDINANZA N 2/2014 del 24.01.2014

## 5) Tesserini Diplomatici



Tutti i possessori dei tesserini sopraindicati, ad eccezione dei tesserini VISITATORE, per accedere all'area sterile, dovranno strisciare il proprio tesserino sull'apposito lettore ubicato prima dell'accesso ai varchi riservati al personale ed agli operatori aeroportuali, per il controllo automatico della validità dello stesso. Inoltre tali tesserini potranno essere abilitati all'utilizzo delle porte non presidiate dislocate in aerostazione. La società VALERIO CATULLO SPA valuterà i percorsi da abilitare in funzione delle zone da autorizzare, delle direttive di sicurezza del PNS e delle ordinanze emanate dall'Enac.

La D.A. autorizzerà la "funzione badge", secondo necessità, per tutti gli operatori aeroportuali.

### **Indicazione articoli da lavoro sui tesserini e procedura per poter introdurre gli articoli proibiti in area sterile.**

Il tesserino di ingresso in aeroporto, dovrà contenere l'indicazione della categoria e del gruppo di articoli proibiti previsti dal Regolamento CE 185/2010 – (Appendice 4–C allegato 3) che il titolare è autorizzato ad introdurre in area sterile/critica per le funzioni da esercitare. La tipologia degli articoli proibiti e la definizione dei gruppi è riportata nell'allegato n.3 della presente Ordinanza.

Pertanto i Soggetti richiedenti che necessitano di introdurre in air side attrezzi da lavoro considerati "articoli proibiti" dovranno compilare la parte relativa all'utilizzo degli articoli proibiti previsto nel modello "Richiesta Tesserino" (allegato N.3 alla presente) per i propri dipendenti e per i dipendenti di ditte in appalto/subappalto/fornitura.

Tutti coloro che sono autorizzati ad entrare nell'area sterile devono quindi esibire, su richiesta del personale di controllo, oltre al tesserino di ingresso in aeroporto, un proprio documento di riconoscimento e l'elenco degli articoli proibiti che recano con sé indicati sull'apposito modulo da consegnare al varco/passaggio di servizio, come previsto da specifica procedura.

### **Validità e rinnovo dei tesserini di ingresso in aeroporto.**

Il tesserino di ingresso in aeroporto avrà una validità massima non superiore ai **5 anni. Tuttavia la validità dello stesso sarà direttamente connessa alla durata dell'attività affidata al soggetto richiedente.** Verrà rilasciato o rinnovato a fronte di specifica richiesta dell'Ente/Società interessata e a seguito del controllo dei precedenti personali secondo quanto previsto nei capitoli 1 e 11 del Programma Nazionale di Sicurezza.

La validità del parere della Polizia di Stato avrà una durata pari alla durata del tesserino.

Inoltre sarà possibile rilasciare un tesserino di ingresso in aeroporto ad un soggetto già titolare di un altro tesserino aeroportuale, in corso di validità, emesso su altro aeroporto, senza dover nuovamente ripetere la verifica sui seguenti requisiti:

- Controllo dei precedenti personali;
- Corso di sensibilizzazione di security.

Tuttavia l'operatore aeroportuale dovrà acquisire, a cura del gestore aeroportuale o Ente autorizzato, l'informativa sulle modalità di accesso e sulle caratteristiche infrastrutturali dell'aeroporto rilevanti ai fini della sicurezza (safety e security).

### **Restituzione dei tesserini di ingresso in aeroporto.**

In conformità al punto 1.2.5.1.6 del PNS il tesserino di ingresso in aeroporto deve essere restituito al gestore aeroportuale, il quale dovrà provvedere a disabilitarlo e distruggerlo in uno dei seguenti casi:

- su richiesta dell'Enac, che può revocare o sospendere quando si verificano cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il rilascio;
- in seguito a cessazione del rapporto di lavoro;
- in seguito a cambiamento del datore di lavoro;
- in seguito a modifica delle aree di accesso autorizzate;
- in seguito a scadenza.

### **Adempimenti in caso di smarrimento o furto dei tesserini aeroportuali.**

In conformità al punto 1.2.5.1.7 del PNS il titolare del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di furto o smarrimento deve:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- informare immediatamente il gestore aeroportuale (CSS Capo Scalo di Servizio);
- inviare copia della denuncia;
- informare immediatamente il datore di lavoro.

La comunicazione all'Ufficio Permessi garantirà la disabilitazione del tesserino stesso impedendo così l'illecita utilizzazione dei tesserini di ingresso in aeroporto.

Copia della denuncia dovrà essere consegnata a mano o trasmessa via e-mail all'indirizzo: [tesseramento@aeroportobrescia.it](mailto:tesseramento@aeroportobrescia.it)

### **Modalità di controllo dei titoli di accesso delle persone alle aree sterili**

In conformità a quanto disposto dal punto 1.2.2.5.1 del PNS il controllo dei titoli che abilitano le persone all'accesso può essere effettuato mediante un sistema elettronico.

Al fine di garantire tale modalità di controllo è stato installato presso tutti i varchi di accesso all'area sterile un sistema automatico per il "CONTROLLO degli ACCESSI".

Lo stesso permette di individuare eventuali utilizzi impropri dei tesserini smarriti, rubati, scaduti, non restituiti. Rimane invariato l'obbligo, in carico al personale preposto ai controlli, di verificare che ogni singolo accesso sia effettuato dal reale titolare del tesserino appurando la corrispondenza tra l'intestatario del tesserino e l'identità dell'utilizzatore.

Il gestore aeroportuale, ricevuta l'informativa del furto o smarrimento del tesserino, provvederà a disabilitarlo immediatamente inibendo così qualunque tentativo di utilizzo illecito dello stesso.

Eventuali tesserini non restituiti (nei casi previsti dal cap. 1.2.5.1.6 del PNS) verranno egualmente disabilitati onde evitare l'ingresso di personale NON AUTORIZZATO.

**PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI LASCIAPASSARE DI  
INGRESSO ALL'AREA STERILE DELL'AEROPORTO**

**Criteri generali**

L'accesso all' area sterile è consentito ai seguenti veicoli/mezzi:

- appartenenti all'ENAC, alle Forze dell'Ordine e agli Enti di Stato muniti del lasciapassare dell'Amministrazione di appartenenza e di apposito lasciapassare aeroportuale, impiegati in compiti di istituto connessi all'attività aeroportuale;
- impiegati in operazioni di soccorso o di antincendio (cfr.– Piano di Emergenza Aeroportuale in vigore);
- appartenenti alle Forze Armate Nazionali, per operazioni connesse alla sicurezza;
- appartenenti alla Società di gestione, Enti, Handler, Società o imprese operanti in aeroporto, a soggetti esercenti servizi connessi con il trasporto aereo o ditte incaricate all'esecuzione di lavori aeroportuali muniti di apposito lasciapassare;
- per cerimoniale, previo coordinamento della Direzione Aeroportuale con gli Enti di Stato preposti al controllo, nonché con VALERIO CATULLO S.p.A.;
- adibiti, per le loro caratteristiche tecniche, ad esclusivo uso interno aeroportuale, muniti del previsto lasciapassare.

I mezzi che trasportano materiale, al momento del transito presso il varco doganale, dovranno essere muniti di bolla di accompagnamento, di lasciapassare e/o elenco del materiale trasportato e, per i Fornitori Conosciuti, certificato di sicurezza delle forniture per l'aeroporto (vedi All. 1 Cap 9 del PNS).

Si specifica che i mezzi che trasportano materiale non proveniente da Fornitori Conosciuti, dovranno essere scortati, previa effettuazione dei controlli di sicurezza.

Il servizio di scorta dovrà essere richiesto al Gestore VALERIO CATULLO con congruo anticipo.

La Guardia di Finanza effettuerà i controlli di istituto.

All'ingresso dell'air side, per motivi di sicurezza, il personale preposto al controllo effettuerà verifiche secondo i criteri stabiliti dal PNS.

Durante il periodo di permanenza dei veicoli/mezzi all'interno delle aree aeroportuali, potranno essere effettuati controlli sui titoli di accesso a cura di personale ENAC, FF.O. e Valerio Catullo S.p.A.

Tutti coloro che, per motivi connessi all'espletamento della propria attività, abbiano la necessità di accedere in airside ed operare alla guida di automezzi e/o attrezzature nell'area di movimento, devono essere in possesso di una apposita PAA (Patente Aeroportuale Airside) o ADC che ne autorizzi la guida nell'area di competenza, secondo le procedure del Regolamento di Scalo adottato con Ordinanza ENAC – Direzione Aeroportuale di Bergamo n° 02/2011 del 21 dicembre 2011.

Tutti i veicoli/mezzi, anche speciali, destinati alla circolazione in area sterile, ad esclusione di quelli operanti sulle vie perimetrali, dovranno essere condotti esclusivamente da personale in possesso di idonea patente di guida aeroportuale.

### **Requisiti lasciapassare.**

I veicoli per i quali si richiede il lasciapassare di ingresso devono obbligatoriamente avere un "motivo legittimo" per accedere alle aree lato volo, intendendosi con ciò:

- il trasporto di persone (passeggeri, staff, crew, ecc.), articoli, oggetti, merce per una delle ragioni già esposte tra i motivi legittimi che autorizzano le persone, ovvero lavoro, formazione, informazione/educazione;
- utilizzo di un veicolo per accedere all'area sterile quando necessario per la conduzione delle attività lavorative, di formazione o di scorta di soggetti da accompagnare per motivi educativi – informativi.

Si considera inoltre legittimo l'uso di veicoli o mezzi di trasporto se l'uso di essi garantisce un abbattimento dei rischi alla sicurezza dei soggetti trasportati rispetto all'eventuale accesso pedonale alle aree. Laddove possibile, i veicoli adibiti a tali scopi devono sostare permanentemente all'interno delle aree sterili.

I veicoli autorizzati all'accesso e alla circolazione in area sterile devono essere in regola con le norme della circolazione di cui al codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

Le macchine operatrici, i trattori, i rimorchi agricoli, i mezzi di cantiere dovranno essere conformi, al momento del rilascio del lasciapassare, alle direttive vigenti in materia (caratteristiche costruttive, certificazione/omologazione, stato di conservazione, esercizio e manutenzione).

I veicoli e le attrezzature speciali esclusivamente destinati alla circolazione nell'area sterile ed adibiti ai servizi di assistenza a terra possono non rispondere al Codice della Strada ma devono corrispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa ordinaria o speciale in materia di certificazione/omologazione/autorizzazione, esercizio, manutenzione e abilitazione alla guida.

Sono previste due tipologie di lasciapassare per veicoli:

- **un lasciapassare permanente** per veicoli che operano stabilmente, compresi quelli degli Enti di Stato (**validità massima 5 anni**);
- **un lasciapassare giornaliero** rilasciato per il periodo necessario all'espletamento delle funzioni per le quali viene richiesto (**validità massima 24 ore**).

### **Richiesta del lasciapassare –Veicoli/Mezzi-**

Le richieste per i lasciapassare per l'ingresso nell'area sterile dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito WEB della Società di Gestione e disponibile presso l'Ufficio Permessi del Gestore Aeroportuale con almeno **tre giorni lavorativi di preavviso** rispetto alla data prevista di ingresso del mezzo nell'area sterile.

Le richieste dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa richiedente o dal Responsabile/delegato dell'Ente o direttamente dall'interessato nel caso di non appartenenza ad Impresa o Ente.

Tutte le richieste, in coerenza con la tipologia di veicolo/mezzo, corredate di contrassegno di assicurazione, copia del libretto di circolazione o attestazione documentata che il mezzo corrisponda per dati costruttivi ed esercizio alla normativa vigente (dichiarazione "CE" di conformità, marcatura CE di conformità ecc.) e che lo stesso viene sottoposto alle verifiche periodiche, dovranno essere presentate alla società VALERIO CATULLO S.p.A. - Ufficio Permessi - (anche via mail) che ne curerà l'istruttoria controllando la piena osservanza dei requisiti assicurativi.

La dichiarazione riguardante la posizione assicurativa, dovrà corrispondere alle linee guida pubblicate sul sito WEB della Società di Gestione.

La Direzione Aeroportuale dell'Enac di Bergamo potrà, con il metodo della campionatura, effettuare controlli sui documenti dei veicoli/mezzi, polizze di assicurazione ecc.

Tutti i veicoli/mezzi anche speciali destinati alla circolazione in area di manovra, dovranno essere condotti esclusivamente da personale in possesso di idonea patente di guida, fatte salve le eccezioni evidenziate al successivo punto "accesso con scorta"

### **Validità del lasciapassare permanente - Veicoli/Mezzi.**

Tutti i lasciapassare emessi dalla Società di Gestione, inclusi i lasciapassare ENAC, Forze dell'Ordine e Enti di Stato, **avranno validità** secondo la richiesta e per un massimo **di 5 anni**, a condizione che non siano variati i requisiti di proprietà e di circolazione (massimali assicurativi, revisioni, certificazioni, ecc.) e saranno rilasciati dal gestore.

Tali lasciapassare, validi solo ed esclusivamente per i veicoli per i quali sono stati rilasciati e per il solo aeroporto che li ha emessi, dovranno essere esposti permanentemente sul parabrezza, ovvero, se le caratteristiche del mezzo non lo consentono, in modo comunque facilmente visibile dall'esterno.

### **Smarrimento, furto e deterioramento**

In caso di richiesta di lasciapassare per Smarrimento/Furto sarà necessario presentare all'ufficio Permessi la seguente documentazione:

#### **per i mezzi del gruppo Valerio Catullo:**

- denuncia di smarrimento/furto già presentata all'ufficio PS competente;

- tutti i documenti del mezzo (contrassegno assicurazione, copia del libretto di circolazione o attestazione documentata che il mezzo corrisponde per dati costruttivi ed esercizio alla normativa vigente (dichiarazione "CE" di conformità, marcatura CE di conformità ecc.) e che lo stesso viene sottoposto alle verifiche periodiche).

**per tutte le restanti società e imprese**, oltre alla documentazione sopra citata:

- modello di richiesta lasciapassare pubblicato su sito WEB della società VALERIO CATULLO è disponibile presso l'Ufficio Permessi del Gestore Aeroportuale.

In caso di eventuale deterioramento del lasciapassare, lo stesso viene ritirato, distrutto e contestualmente ne viene ristampato uno nuovo.

In tutti i casi sopra indicati il nuovo lasciapassare riporterà la stessa data di scadenza del lasciapassare originario.

### **Accesso con scorta**

I mezzi che hanno necessità di accedere in area sterile **per un massimo di 24 ore** e sono condotti da soggetti che risultano sprovvisti di tessera aeroportuale permanente in corso di validità, devono essere in possesso di "lasciapassare con scorta". I conducenti del mezzo scortato, devono a loro volta essere in possesso di tessera "visitatore" e non necessitano di patente aeroportuale temporanea, purché siano scortati da personale in possesso di tessera permanente, patente aeroportuale (ove necessaria) e autorizzato a svolgere il servizio scorta per tutta la permanenza all'interno delle aree aeroportuali. Tale lasciapassare è rilasciato dall'ufficio permessi unitamente alla tessera visitatore del conducente del mezzo

### **Ingresso ambulanze per trasporto pazienti**

Considerate l'urgenza e le caratteristiche del servizio che le autoambulanze sono chiamate a svolgere, per consentire alle stesse l'ingresso in area sterile, un incaricato a bordo dell'autoambulanza dovrà recarsi presso il banco informazioni dell'aerostazione passeggeri e prendere contatto con la società di handling interessata, che informerà le FF.O. preposte al controllo per gli adempimenti di sicurezza e prevenzione d'istituto e, fatte salve e osservate le eventuali disposizioni ricevute, curerà l'accesso e le operazioni di soccorso disponendo che il mezzo venga accompagnato da proprio personale in area sterile.

Per i voli ambulanza/sanitari di aviazione generale l'accesso è regolato secondo quanto previsto nel del Manuale di Aeroporto.

### **Tipologia dei lasciapassare – Veicoli/Mezzi**

I lasciapassare di accesso all'area sterile, inclusi i lasciapassare ENAC, FF.O e Enti di Stato, si distinguono come segue:



**1) Lasciapassare con barra rossa su sfondo bianco (tutte le aree)**

Dà diritto ad accedere a tutta l'area sterile compresa l'area di movimento.  
Per accedere all'area di manovra ed alle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR è necessario:

- disporre di nominativo radio;
- disporre di apposito codice alfanumerico di riconoscimento;
- costante contatto radio con la TWR;
- ricevere specifica autorizzazione dalla TWR stessa.

	<b>Ente Nazionale per l'Aviazione Civile</b> Direzione Aeroportuale di Verona Aeroporto V. Catullo di Verona - villafranca	
<b>Pass N°</b>		
<b>LASCIAPASSARE VEICOLO</b>		
nell'ambito dell'aeroscalo civile di Brescia / Montichiari limitatamente ai viaggi di entrata e uscita dalle sedi di normale attività di lavoro		
<b>ENTE DI APPARTENENZA</b>	<b>MODELLO</b>	<b>SCADENZA</b>
<small>Il Direttore</small> Dott.ssa Pizzarello Monica 		<b>TARGA</b>



# LASCIAPASSARE VEICOLI TEMPORANEO

## AEROPORTO BRESCIA MONTICHIARI

Il Sig. ....

Nato a: ..... il .....

Ente/ditta di appartenenza: .....

E' autorizzato ad accedere con lasciapassare temporaneo:



ROSSO

GIALLO

VERDE

SCORTA

con il veicolo:

Tipo: ..... Targa: .....

dalle (giorno/ora): ..... alle (giorno/ora): .....

Estremi del documento di identità: .....

Il possessore del presente permesso è tenuto ad uniformarsi alle norme stabilite dalle Ordinanze in vigore che disciplinano il movimento nelle aree aeroportuali.

Visto  
Il Gestore Aeroportuale

Autorizzato  
Il Direttore di Aeroporto



### NUMERI UTILI / EMERGENZA

CAPOSCALO DI SERVIZIO (GESTORE): .....030/9656 530 – 531  
SAFETY (GESTORE): .....335 800 3353  
POLIZIA:.....030/96565 553  
VIGILI DEL FUOCO: .....030/96565 550

AEROPORTO BRESCIA MONTICHIARI

## **2) Lasciapassare con barra gialla su sfondo bianco (aree sterili escluso il sottobordo).**

Dà diritto ad accedere all'area sterile compresi i piazzali con esclusione del sottobordo.

Per l'accesso all'area di manovra ed alle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR

**ORDINANZA N 2/2014 del 24.01.2014**

è necessario:

- disporre di nominativo radio;
- disporre di apposito codice alfanumerico di riconoscimento;
- costante contatto radio con la TWR;
- ricevere specifica autorizzazione dalla TWR stessa.



Ente Nazionale per l'Aviazione Civile  
Direzione Aeroportuale di Verona  
Aeroporto V. Catullo di Verona / Villafranca



**Pass N°**

## **LASCIAPASSARE VEICOLO**

**nell'ambito dell'aerostadio civile di Brescia / Montichiari  
limitatamente ai viaggi di entrata e uscita dalle sedi di  
normale attività di lavoro**

**ENTE DI APPARTENENZA**

**SCADENZA**

Il Comissario  
Dott.ssa Picciollo Monica  
*[Signature]*

**MODELLO**

**TARGA**



# LASCIAPASSARE VEICOLI TEMPORANEO

## AEROPORTO BRESCIA MONTICHIARI

Il Sig. ....

Nato a: ..... il .....

Ente/ditta di appartenenza: .....

E' autorizzato ad accedere con lasciapassare temporaneo:

ROSSO

GIALLO

VERDE

SCORTA

con il veicolo:

Tipo: ..... Targa: .....


dalle (giorno/ora): ..... alle (giorno/ora): .....

Estremi del documento di identità: .....

Il possessore del presente permesso è tenuto ad uniformarsi alle norme stabilite dalle Ordinanze in vigore che disciplinano il movimento nelle aree aeroportuali.

Visto  
Il Gestore Aeroportuale

Autorizzato  
Il Direttore di Aeroporto




### NUMERI UTILI / EMERGENZA

CAPOSCALO DI SERVIZIO (GESTORE): .....030/9656 530 – 531  
 SAFETY (GESTORE): .....335 800 3353  
 POLIZIA: .....030/96565 553  
 VIGILI DEL FUOCO: .....030/96565 550

AEROPORTO BRESCIA MONTICHIARI

### **3) Lasciapassare con barra verde su sfondo bianco (aree sterili escluse aree di movimento).**

Dà diritto ad accedere alla sola strada perimetrale con esclusione dell'area di movimento.



**NUMERI UTILI / EMERGENZA**

CAPOSCALO DI SERVIZIO (GESTORE): .....030/9656 530 – 531  
 SAFETY (GESTORE): .....335 800 3353  
 POLIZIA:.....030/96565 553  
 VIGILI DEL FUOCO: .....030/96565 550

AEROPORTO BRESCIA MONTICHIARI



# LASCIAPASSARE VEICOLI TEMPORANEO

## AEROPORTO BRESCIA MONTICHIARI

Il Sig. ....

Nato a: ..... il .....

Ente/ditta di appartenenza: .....

E' autorizzato ad accedere con lasciapassare temporaneo:

ROSSO

GIALLO

VERDE

SCORTA

con il veicolo:

Tipo: ..... Targa: .....


dalle (giorno/ora): ..... alle (giorno/ora): .....

Estremi del documento di identità: .....

Il possessore del presente permesso è tenuto ad uniformarsi alle norme stabilite dalle Ordinanze in vigore che disciplinano il movimento nelle aree aeroportuali.

Visto  
Il Gestore Aeroportuale

Autorizzato  
Il Direttore di Aeroporto



### NUMERI UTILI / EMERGENZA

CAPOSCALO DI SERVIZIO (GESTORE): .....030/9656 530 – 531  
 SAFETY (GESTORE): .....335 800 3353  
 POLIZIA:.....030/96565 553  
 VIGILI DEL FUOCO: .....030/96565 550

AEROPORTO BRESCIA MONTICHIARI

### 4) Lasciapassare con scorta (tutte le aree).

Dà diritto ad accedere all'area sterile compresi i piazzali ed il sottobordo purché il soggetto che effettua la scorta sia in possesso delle previste autorizzazioni all'accesso a tali aree.

Per l'accesso all'area di manovra ed alle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR è necessario che l'accompagnatore:

- disponga di nominativo radio;
- disponga di apposito codice alfanumerico di riconoscimento;
- sia in costante contatto radio con la TWR;
- riceva specifica autorizzazione dalla TWR stessa.



AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAGRANCA - SOCIETA' DI GESTIONE

VERSIONE 1.0

## LASCIAPASSARE VEICOLI TEMPORANEO AEROPORTO BRESCIA MONTICHIARI

Il Sig. ....

Nato a: ..... il .....

Ente/ditta di appartenenza: .....

E' autorizzato ad accedere con lasciapassare temporaneo:

ROSSO

GIALLO

VERDE

SCORTA

con il veicolo:

Tipo: ..... Targa: .....


dalle (giorno/ora): ..... alle (giorno/ora): .....

Estremi del documento di identità: .....

Il possessore del presente permesso è tenuto ad uniformarsi alle norme stabilite dalle Ordinanze in vigore che disciplinano il movimento nelle aree aeroportuali.

Visto  
Il Gestore Aeroportuale

Autorizzato  
Il Direttore di Aeroporto



### NUMERI UTILI / EMERGENZA

CAPOSCALO DI SERVIZIO (GESTORE): .....030/9656 530 – 531

SAFETY (GESTORE): .....335 800 3353

POLIZIA:.....030/96565 553

VIGILI DEL FUOCO: .....030/96565 550

AEROPORTO BRESCIA MONTICHIARI

**ORDINANZA N 2/2014 del 24.01.2014**

### **Assicurazione veicoli**

Tutti i veicoli autorizzati all'ingresso e alla circolazione nell'area sterile, esclusi quelli appartenenti all'ENAC, alle FF.O e agli Enti di Stato e quelli adibiti ad assistenza sanitaria e/o soccorso, dovranno essere dotati di opportuna polizza assicurativa, oltre che per danni alle persone, anche per danni ad aeromobili, mezzi ed infrastrutture aeroportuali, in corso di validità, provocati all'interno delle aree aeroportuali doganali recintate, senza sottolimiti e/o franchigie.

I massimali assicurativi, per danni a cose e persone, non dovranno essere inferiori complessivamente a:

- A) **€ 10.000.000** per autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t che intendono operare sull'area di movimento;
- B) **€ 5 milioni di euro** per autovetture che operano in area di movimento;

In ogni altra zona aeroportuale, i massimali assicurativi non potranno essere inferiori ad **€ 3.000.000**. I predetti massimali potranno essere assoggettati ad incremento da parte dell'ENAC che, in materia, terrà conto di indici e valori contributivi di riferimento.

Qualora la polizza assicurativa preveda franchigie e/o sottolimiti, la copertura degli stessi sarà intesa a carico del contraente assicurato. I sottolimiti non possono essere inferiori al massimale base stabilito dall'Ordinanza ENAC N.     cui la presente procedura rappresenta parte integrante.

Tutte le richieste, in coerenza alla tipologia di veicolo/mezzo, corredate di contrassegno assicurazione, copia del libretto di circolazione o attestazione documentata che il mezzo corrisponde per dati costruttivi ed esercizio alla normativa vigente (dichiarazione "CE" di conformità, marcatura CE di conformità ecc.) e che lo stesso viene sottoposto alle verifiche periodiche, dovranno essere presentate all'Ufficio Tesseramento della società VALERIO CATULLO S.p.A. che ne curerà l'istruttoria controllando la piena osservanza del presente articolo.

La dichiarazione riguardante la posizione assicurativa, dovrà corrispondere alle linee guida pubblicate sul sito WEB della Società di Gestione.

### **Restituzione del lasciapassare**

In conformità al punto 1.2.6.5.1 del PNS il lasciapassare per veicoli deve essere immediatamente restituito al gestore aeroportuale, il quale dovrà provvedere a distruggerlo in uno dei seguenti casi:

- su richiesta dell'Enac e/o del gestore aeroportuale; oppure,
- quando il veicolo non ha più necessità di accedere all'area sterile; oppure,
- alla scadenza.

### **Adempimenti in caso di smarrimento o furto del lasciapassare**

In conformità al punto 1.2.6.6.1 del PNS il responsabile dell'ente/ditta/società titolare del lasciapassare, in caso di smarrimento o furto, deve:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;



- informare immediatamente il gestore aeroportuale (CSS Capo Scalo di Servizio), presentando copia della denuncia;
- informare immediatamente il datore di lavoro.

Copia della denuncia dovrà essere consegnata a mano o trasmessa via e mail all'indirizzo [tesseramento@aeroportobrescia.it](mailto:tesseramento@aeroportobrescia.it)

### **Limitazioni spaziali e temporali**

I titolari dei tesserini e dei permessi ed i veicoli/mezzi muniti di lasciapassare, possono accedere, circolare e sostare esclusivamente nelle zone autorizzate da ciascun tipo di tesserino e lasciapassare e per il periodo strettamente necessario a svolgere i propri compiti.

### **Contraffazione e riproduzione**

E' vietata la contraffazione, l'alterazione e la riproduzione dei tesserini, dei lasciapassare e dei permessi.

### **Servizi fotografici, televisivi e cinematografici**

Le richieste di accesso per lo svolgimento di servizi fotografici e/o televisivi e/o cinematografici, dovranno essere presentate alla società di gestione.

Nell'eventualità in cui le attività dovessero svolgersi all'interno dell'area sterile, l'accesso del personale dedicato sarà condizionato al rilascio dell'autorizzazione da parte della società Valerio Catullo, sentite la Direzione Aeroportuale Enac di Bergamo e le FF.O. preposte ai controlli.

**AEROPORTO DI BRESCIA MONTICHIARI**

**PROCEDURA PER L'INTRODUZIONE DI ARTICOLI PROIBITI IN AREA STERILE**

Il Regolamento (UE) n. 185/2010 stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile e dispone il controllo del personale aeroportuale, compreso il personale di bordo, e degli articoli proibiti ai passeggeri ma necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

L'elenco degli articoli proibiti di cui all' Allegato al Regolamento suddetto comprende attrezzi che possono essere usati come armi a punta o a spigolo, per esempio trapani, punte di trapani, coltelli, utensili, seghe, cacciaviti, chiavi inglesi, ecc.

Al fine di consentire al personale aeroportuale di svolgere compiti essenziali per il funzionamento degli impianti dell'aeroporto o degli aeromobili o per l'espletamento delle loro funzioni durante il volo ed in ottemperanza al Regolamento suddetto, dovrà applicarsi la seguente procedura:

- 1) Al momento dell'ingresso in area sterile l'operatore che introduce articoli proibiti, la cui Ditta/Società ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione sul tesserino di ingresso previsto dall'Ordinanza in vigore, esibirà il tesserino aeroportuale comprovante l'autorizzazione concessa e fornirà un elenco dettagliato dei citati articoli proibiti, come indicato nel "Modulo" allegato alla presente procedura.  
La mancata consegna del modulo suddetto comporterà il divieto di introdurre gli articoli proibiti in area sterile .
- 2) Il suddetto elenco degli articoli proibiti sarà detenuto dall'Autorità preposta ai controlli ai Varchi/Passaggi di servizio e verrà consegnato all' Ufficio di Polizia di Frontiera solo quando si sarà riscontrato che tutti i predetti articoli proibiti sono usciti dall'air side. Tale elenco dovrà essere custodito per 30 giorni;
- 3) Il personale dell'Autorità preposta ai Varchi/Passaggi di servizio effettuerà un controllo a campione nella percentuale del 10% sulla rispondenza tra gli articoli proibiti introdotti e quelli di cui all'elenco suddetto;
- 4) A seguito di tale controllo, il personale dell'autorità addetto ai controlli preposta ai varchi/Passaggi di servizio, qualora dovesse riscontrare la mancata rispondenza tra gli articoli proibiti introdotti e quelli di cui all'elenco (dichiarati), dovrà immediatamente attuare gli opportuni accertamenti ed informare, contestualmente, l'Ufficio di Polizia di Frontiera per gli adempimenti di competenza;
- 5) Le Ditte/Società che, a loro volta, riscontrassero smarrimenti di articoli proibiti di cui all'elenco introdotti nell'area sterile aeroportuale, dovranno immediatamente segnalarli alla Polizia di Frontiera.

**MODULO DA CONSEGNARE  
AL VARCO/PASSAGGIO DI SERVIZIO**

Il sottoscritto..... dipendente della Ditta/Società.....  
con sede in..... tel.(cell).....  
titolare del Tesserino di ingresso in aeroporto / Visitor n.....  
dichiara di introdurre in data..... gli articoli proibiti di seguito evidenziati:

- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;
- n°..... attrezzo.....;

n° ..... attrezzo.....;

n° ..... attrezzo.....;

n° ..... attrezzo.....;

n° ..... attrezzo.....;

n° ..... attrezzo.....;

n° ..... attrezzo.....;

n° ..... attrezzo.....;

A tal fine si impegna a custodire tali articoli proibiti ed a segnalarne immediatamente alla Polizia di Frontiera l'eventuale smarrimento e/o furto degli stessi.

Data.....

Firma.....

**REGOLAMENTO CE 185/2010 APPENDICE 4-C**  
**ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI**

a) *pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili* — strumenti in grado, o che sembrano in grado, di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:

- armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili,
- armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere,
- componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento,
- armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere,
- pistole lanciarazzi e pistole per starter,
- archi, balestre e frecce,
- lanciarpioni e fucili subacquei,
- fionde e catapulte;

b) *dispositivi per stordire* — dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare:

- dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica,
- strumenti per stordire e sopprimere gli animali,
- sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali;

c) *oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata* — oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi, tra cui:

- articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie,
- piccozze per ghiaccio e rompighiaccio,
- lame da rasoio,
- taglierine,
- coltelli con lame lunghe oltre 6 cm
- forbici con lame lunghe oltre 6 cm misurate dal fulcro,
- attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di un'estremità affilata,
- spade e sciabole;

d) *utensili da lavoro* — utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:

- palanchini,
- trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili,

- utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere utilizzati come armi, come cacciaviti e scalpelli,
  - seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili,
  - saldatori,
  - pistole con dardi e pistole fissachiodi;
- e) corpi contundenti — oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando vengono usati per colpire, tra i quali:
- mazze da baseball e da softball,
  - mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente,
  - attrezzature per arti marziali;
- f) sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:
- munizioni,
  - detonatori e inneschi,
  - detonatori e micce,
  - riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi,
  - mine, granate e altri materiali militari esplosivi,
  - fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici,
  - candelotti e cartucce fumogene,
  - dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici.

**Allegato 3C**

<b>Articoli proibiti Reg. CE 185/2010</b>	<b>CAT 1</b>	<b>CAT 2</b>	<b>CAT 3</b>	<b>CAT 4</b>	<b>CAT 5</b>	<b>CAT 6</b>
<b>Gruppo a/b</b>						
Armi e munizioni, ordigni esplosivi					X	
Spray accecanti al peperoncino					X	
Apparecchi ad impulsi elettrici					X	
Storditori elettrici					X	
Pistole per starter		x				
<b>Gruppo c/d</b>						
Lame, palanchini	X			X		X
Cacciaviti, Cutter	X	x		X		
Scalpelli, seghe	X			X		
Coltelli, Forbici (lame superiori a 6 cm)	X	x	X	X		X
Utensili appuntiti/affilati	X	x	X	X		X
Pistole sparachiodi	X					
<b>Gruppo e</b>						
Manganelli, sfollagente					X	
<b>Gruppo f</b>						
Gas e bombolette contenenti gas in grande quantità (es.: butano, propilene, acetilene, ossigeno)	X			X		X
Combustibili liquidi infiammabili (es.: benzina, diesel, gas liquido per accendini, alcool, etanolo)	X					
Bombolette spray contenenti vernici	X					
Trementina, diluenti e solventi	X					
Sostanze chimiche e tossiche	X			X		X
Estintori e parti di ricambio (consentiti solo a bordo degli automezzi)	X			X		
<b>Legenda:</b>						
<b>CAT 1:</b> Personale addetto alla manutenzione tecnica degli aeromobili e manutentori in genere						
<b>CAT 2:</b> Personale addetto al Bird Strike						
<b>CAT 3:</b> Personale addetto al catering, pulizie, provviste di bordo						
<b>CAT 4:</b> Personale addetto al soccorso (CRI, Protezione Civile); Vigili del Fuoco (articoli consentiti solo a bordo degli automezzi)						
<b>CAT 5:</b> Personale Security Aeroportuale						
<b>CAT 6:</b> Personale addetto ai lavori agricoli e/o giardinaggio						

**MODALITA' DI RILASCIO TESSERINI "VISITATORE"**

Considerata la necessità di stabilire le modalità di rilascio dei tesserini "VISITATORE" nei casi di comprovata necessità ed urgenza (e quindi di norma non in caso di attività già programmate all'interno delle aree sterili), si dispone quanto segue.

Il tesserino VISITATORE viene rilasciato per alcuni dei seguenti motivi (indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- manutenzione straordinaria ad impianti/apparati ed infrastrutture in avaria;
- accesso di tecnici/personale di compagnia in caso di dirottamento/aeromobili in avaria;
- sopralluoghi di ditte/impresе per lavori urgenti;
- consegna materiali;
- attività didattiche (formazione/informazione/addestramento).

I tesserini di ingresso in aeroporto "VISITATORE" potranno essere utilizzati a condizione che i possessori siano sempre accompagnati dalla scorta autorizzata (personale aeroportuale in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido permanente).

Al fine di ottenere il rilascio del tesserino "VISITATORE", il richiedente dovrà presentare all'ufficio permessi l'apposito modulo debitamente compilato, riportando le seguenti informazioni:

- 1) Società richiedente;
- 2) Società che effettua la prestazione lavorativa;
- 3) Motivo della richiesta;
- 4) Area in cui si svolgerà l'attività lavorativa;
- 5) Eventuale necessità di utilizzare articoli proibiti;
- 6) Generalità del personale che effettuerà la prestazione lavorativa;
- 7) Generalità del personale che effettuerà la scorta.

Per ottenere il tesserino di ingresso in aeroporto valido "VISITATORE" occorre contattare il Capo Scalo di Servizio della Società di Gestione al recapito telefonico : 030 9656530.

All'atto del ricevimento del tesserino di ingresso in aeroporto "VISITATORE" la persona autorizzata e la scorta appongono la loro firma sull'apposito modulo conservato presso gli uffici in cui il tesserino viene rilasciato, impegnandosi ad effettuarne la riconsegna all'uscita dall'area sterile; l'ufficio preposto al rilascio tratterà il documento di riconoscimento che sarà restituito in seguito alla riconsegna del permesso;

Il Gestore Aeroportuale terrà appositi registri dove saranno riportati i dati necessari per consentire l'individuazione dei soggetti autorizzati, la data e l'ora del rilascio e della riconsegna del permesso;

In caso di smarrimento del tesserino, il titolare è tenuto a denunciare tempestivamente l'accaduto;



E' prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso in cui il titolare del tesserino di ingresso in aeroporto "VISITATORE" non sia accompagnato dalla scorta;

All'atto della consegna del tesserino di ingresso in aeroporto "VISITATORE" sarà dato avviso delle sanzioni previste in caso di inosservanza della presente procedura da parte dei titolari dei permessi "VISITATORE" e della scorta.

**Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile**  
**ALLEGATO 1**

Ai fini del controllo dei precedenti personali (background check) si riporta le condizioni che determinano l'esito negativo del controllo dei precedenti personali (background check) e del controllo preliminare all'assunzione.

Condizioni che determinano l'esito negativo del background check (l'elenco è da considerare indicativo e non esaustivo):

- a. terrorismo;
- b. reati dolosi contro la persona;
- c. reati dolosi contro il patrimonio;
- d. reati sessuali;
- e. detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
- f. reati dolosi contro la proprietà;
- g. detenzione illegale di armi;
- h. immigrazione clandestina, ivi compreso il concorso;
- i. reati di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Per i reati di cui alle lettere a), h) ed i) l'esito del background check è da considerarsi negativo anche in caso di semplice pendenza di giudizio.

Per i reati di cui alle lettere b), c), d), f) e g) l'esito del background check è da considerarsi negativo in presenza di condanna passata in giudicato.

Per i reati di cui alle lettere e) l'esito del background check è da considerarsi negativo anche in caso di sentenza di 1° grado ancorché non passata in giudicato.

Il background check è da considerarsi temporaneamente negativo:

- a) in presenza di misure cautelari relative alla libertà personale e/o alla libera circolazione imposta dalla competente Autorità Giudiziaria o dall'Autorità Amministrativa;
- b) su richiesta della Polizia Giudiziaria, ai fini di indagini in corso disposte dall'Autorità Giudiziaria, per il tempo necessario alla conclusione delle stesse.

Il controllo preliminare all'assunzione dovrà considerarsi negativo:

- a) quando il titolo di studio di cui è dichiarato il possesso non risulta essere conforme al titolo richiesto per l'attività da svolgere;
- b) quando l'eventuale rapporto di lavoro precedente sia stato risolto per reiterati, dolosi comportamenti che hanno compromesso il necessario rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Nel caso in cui sia richiesto il controllo preliminare all'assunzione la dichiarazione di cui alla lett. c) del p. 11.1.4 del Regolamento (UE) 185/2010 dovrà contenere anche apposita dichiarazione relativa ad eventuali precedenti penali.

